



DOMANDA FRUIZIONE BONUS EDILIZI RESIDUI

1

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 132123 del 18 aprile 2023 ha definito le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, relativamente alla fruizione in dieci rate annuali dei crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi.

Il provvedimento specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Le disposizioni del provvedimento si applicano ai crediti d'imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di cui:

- a) all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Superbonus);
- b) all'articolo 119-ter citato decreto-legge n. 34 del 2020 (interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche);
- c) all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus).

FRUIZIONE DEI CREDITI RESIDUI IN DIECI RATE ANNUALI

La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta interessati dal provvedimento, non utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Tale scelta è irrevocabile.

La ripartizione di cui sopra può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

- a) agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative agli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Superbonus);
- b) agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative agli interventi relativi al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione può essere utilizzata esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento, per cui non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.



Con apposita risoluzione saranno istituiti specifici codici tributo per la fruizione delle nuove rate dei crediti d'imposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso. Le nuove rate dei crediti d'imposta risultanti dalla ripartizione non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini della scelta di optare per la rateizzazione lunga, in luogo di quella originariamente prevista, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti potrà comunicare all'Agenzia delle Entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo. La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché derivanti dalle comunicazioni delle opzioni di cui sopra.

La comunicazione di ripartizione potrà essere inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, denominato "Piattaforma cessione crediti", direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023.

A decorrere dal 3 luglio 2023, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013. In tale eventualità, il titolare dei crediti è avvisato tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I dati delle comunicazioni inviate possono essere consultati tramite un'apposita funzionalità disponibile nella "Piattaforma cessione crediti".

La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

ESEMPIO DI CALCOLO

Ipotizziamo un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell'importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023. Tale soggetto potrà, alternativamente:

- stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell'anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all'Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro. Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all'Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;
- attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all'Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni.